

CONVENZIONE ATTUATIVA

del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023

TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO DI FARMACIA E SCIENZE DEL FARMACO

E

LA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI DI PUGLIA

Il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari, legalmente rappresentato dal Prof. Francesco Leonetti, nella sua qualità di Direttore del dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ivi domiciliato per la sua carica, in via E. Orabona, n. 4, Bari,
PEC: direzione.farmacia@pec.uniba.it

e

la Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia, legalmente rappresentato dal Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat con sede in Bari, via Devitofrancesco n. 4/C,
PEC: ordinefarmacistiba@pec.fofi.it

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati *"al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"*;
- l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 che prevede: *"per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni"*;
- il D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che stabilisce che gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione



all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"* e, in particolare, l'articolo 1 che prevede che *l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista* e l'articolo 3 che *gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione;*
- il secondo comma del citato articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale *"sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice"*;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651 recante *"Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13"* (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) che prevede che *il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"*;
- l'articolo 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui *"Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico- scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio"* ed il successivo comma 5 che stabilisce che *"Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3"*;

- il Decreto Il Ministro dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147 *che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, definisce l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;*
- le risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651;
- il Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, sottoscritto dalla FOFI e la CRUI;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023 prevede che gli ordini provinciali potranno delegare alle federazioni/consulte regionali la sottoscrizione della presente convenzione sulla base delle competenze previste dai relativi atti costitutivi ovvero da apposite deliberazioni;
- La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sub a), è un accordo sottoscritto tra Ateneo a cui afferisce il corso e la Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia per lo svolgimento del TPV come definito nel Protocollo del 5 ottobre 2023;
- La presente Convenzione, stipulata ai sensi del predetto Protocollo sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dal Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari e dalla Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia;

CONSTATATO CHE

- il Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari intende offrire il tirocinio pratico-valutativo richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);
- ciascun Ordine provinciale dei Farmacisti di Puglia è tenuto ad elaborare l'elenco delle farmacie aderenti alla presente Convenzione che saranno risultate idonee per l'espletamento di tutte le attività previste per il TPV;
- sarà compito di ogni Ordine territorialmente competente aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie della provincia aderenti ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti delle Università faranno riferimento

Le Parti come sopra individuate,

stabilito che le premesse formano parte integrante della Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Recepimento del Protocollo FOFI/CRUI

1. È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, che, rubricato alla voce ALLEGATO A della presente Convenzione, ne diviene parte integrante.

Art 2 – Regolamento del tirocinio e ulteriori Convenzioni stipulate

1. Le parti si impegnano a definire congiuntamente, con atto separato, il Regolamento del tirocinio pratico-professionale per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della classe L M-13 in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, che sarà approvato dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle linee guida e alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale.
2. Entro un mese i firmatari (Ateneo e Consulta) della presente Convenzione adotteranno, in coerenza col protocollo FOFI/CRUI, il suddetto Regolamento del tirocinio pratico-valutativo, al quale è fatto obbligo di attenersi.
3. Detto Regolamento, che contiene tutte le disposizioni necessarie al corretto svolgimento del tirocinio, sarà allegato (ALLEGATO B) alla presente Convenzione e ne costituirà parte integrante. Ogni sua modifica o integrazione, sarà concordata con la Consulta Regionale degli Ordini dei farmacisti di Puglia.
4. Nelle more di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il TPV è attivato sulla base di quanto previsto dal protocollo FOFI/CRUI.
5. Ai fini del TPV, le convenzioni sottoscritte tra l'Ateneo e l'ASL o IRCCS, dovranno essere trasmesse all'Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio.

Art 3 – Finalità e contenuti

1. Il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, di durata semestrale, volto a fornire agli studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione della Consulta Regionale degli Ordini dei farmacisti di Puglia, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.
2. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del tirocinio pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, (allegato A), nonché delle vigenti disposizioni

universitarie in materia.

3. Le Farmacie mettono a disposizione del Dipartimento/Scuola le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli studenti dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art. 4 - Norme di sicurezza e polizza assicurativa

1. Le attività pratiche verranno svolte nelle Farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto disciplinato nel Protocollo (ALLEGATO A).
2. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
3. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato e ricorrano scopi didattici.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art.6 - Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio pratico-valutativo è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.
2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art. 7 – Disciplina

1. Ciascun Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art. 8 - Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula, ha durata di quattro anni e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.
2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC.
3. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
4. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non consegnerà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 9 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall'Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 11 - Foro

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

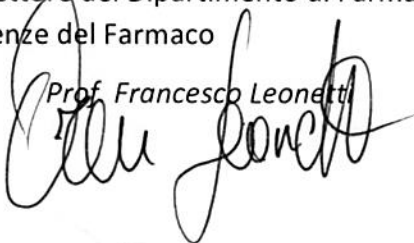
Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, 24 maggio 2024.

PER L'UNIVERSITA' DI BARI

Il Direttore del Dipartimento di Farmacia
- Scienze del Farmaco

Prof. Francesco Leonetti


PER LA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI DI PUGLIA

Il Presidente
Sen. dott. Luigi d'Ambrosio Lettieri
